

NORME & TRIBUTI**LA GUIDA AL DECRETO****Split payment,
così l'addio
per i professionisti**

Con il decreto legge dignità, i professionisti non sono più obbligati - quali fornitori di Pa e società sottoposte al meccanismo dello split payment - ad emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. Questa esclusione dallo specifico regime arriva a poco più di un anno dal loro ingresso (1 luglio 2017).

Benedetto Santacroce

— a pagina 15

Professionisti e split payment: la ritenuta detta il perimetro

Imposte indirette. La scissione è esclusa quando scatta la trattenuta Rischio rincari se il cliente vuole subito la fattura ma paga in ritardo

Benedetto Santacroce

I professionisti, dall'entrata in vigore del decreto legge dignità, non saranno più obbligati - quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello *split payment* - a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. La loro esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell'Iva relativa alle specifiche transazioni.

Ambito applicativo

L'articolo 14 del decreto legge, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito». Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui

sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all'articolo 25 del Dpr 600/73.

Dall'insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l'esclusione dallo *split payment* riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta (ad esempio gli agenti).

**Il cliente
pagherà
al fornitore
l'intero
ammontare
(imponibile
e imposta)
e farà
ancora
la trattenuta**



Gli effetti operativi

Per comprendere bene cosa cambia per i questi fornitori si consideri che il regime dello *split payment* impone una particolare forma di riscossione dell'Iva.

Il fornitore, pur emettendo regolarmente una fattura con indicazione a debito dell'Iva relativa alla operazione commerciale conclusa, non si vede pagare dal cliente l'imposta, in quanto lo stesso cliente è obbligato a versarla direttamente all'Erario. Pertanto il fornitore, pur mantenendo su di sé il debito d'imposta, non versa l'Iva all'Erario e non riceve più sul piano finanziario dal cliente l'importo corrispondente.

Per quanto riguarda la ritenuta, invece, anche in regime di scissione dei pagamenti, il cliente deve operare la ritenuta che versa egualmente all'Erario.

Con le nuove regole del decreto di dignità per i professionisti questo meccanismo viene meno e si torna al regime ordinario. Perciò:

- il professionista continuerà a fat-

1 luglio 17

L'entrata in vigore

È il momento in cui lo *split payment* fu esteso ai professionisti

turare con l'esposizione dell'Iva a debito al cliente;

- il professionista provvederà a versare la relativa Iva che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato nel periodo sugli acquisti e il debito determinatosi per le operazioni attive effettuate;
- il cliente da parte sua provvederà a pagare al fornitore/professionista l'intero ammontare della fattura (imponibile e Iva) trattenendo l'importo della ritenuta alla fonte operata ai fini delle imposte dirette.

Rischio aggravati d'imposta


Il ritorno al passato, se da una parte, rigenera sul professionista il flusso finanziario di anticipo dell'Iva da parte del cliente, può creargli in alcuni casi un aggravio d'imposta.

Si pensi al caso in cui un professionista fatturi nei confronti di una società sottoposta a *split payment*. Nella situazione di vigenza dell'obbligo la fattura emessa non generava mai un versamento Iva diretto, perché la stessa veniva versata dal clien-

te. Al contrario, in assenza del regime, se il cliente prima di pagare pretende l'emissione della fattura definitiva e poi paga in ritardo dopo il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ovvero dopo il 16 del trimestre successivo a quello di effettuazione dell'operazione), il professionista è obbligato ad anticipare l'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



DOMANDE**& RISPOSTE**

Q Sono un professionista che eroga servizi a una pubblica amministrazione: debbo continuare a operare nel regime dello split payment?

R Dalla data successiva della pubblicazione del decreto legge in Gazzetta ufficiale il regime per i professionisti viene meno: quindi per le fatture emesse da quella data non risulta più applicabile.

Q Ad aprile 2018 ho fatturato una prestazione di servizi quale architetto a una società quotata al Ftse Mib, e probabilmente entro agosto dovrò emettere una nota di credito. Come devo comportarmi con il venir meno dell'obbligo della scissione dei pagamenti?

R Per le note di variazione in diminuzione il contribuente dovrà tener conto del regime della fattura originaria. Se la questa era in regime di *split payment* anche la nota di credito andrà gestita nello stesso regime. Il fornitore, come chiarito dalle circolari 15/E/2015 e 27/E/2017, non potrà portare in detrazione l'imposta, ma si dovrà limitare ad effettuare un'annotazione nel registro vendite.

Q Sono un professionista: a giugno ho emesso una fattura a una società controllata di una Pa, ad oggi non ancora pagata. Cosa succede se paga dopo l'entrata in vigore delle novità?

R L'operazione rimarrà soggetta al meccanismo dello *split payment*.